Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 232 del 4 ottobre 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 62

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1990, n. **277.**

Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1990, n. 277.

Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Considerata la necessità di emanare un «Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza»;

Udito il parere del Consiglio di Stato - III sezione - n. 1385/88 del 15 novembre 1988;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1335/U.L. del 30 maggio 1990);

EMANA

il seguente regolamento

che costituisce il «Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della guardia di finanza».

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER LE FORNITURE DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1.

Area di applicazione

Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza.

Art. 2.

Definizione dei contraenti

Nel contesto di ciascun contratto:

a) il Corpo della guardia di finanza sarà indicato con la parola «Amministrazione»;

b) il fornitore od il prestatore dei servizi sarà indicato con la parola «impresa».

L'Amministrazione sarà rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

L'impresa sarà rappresentata da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità; la relativa documentazione deve allegarsi al contratto.

Allo scopo di stabilire la competenza giudiziaria, l'impresa, tanto nazionale che straniera, deve eleggere, indicandone l'indirizzo, domicilio legale:

- in Roma per i contratti accentrati;
- alla sede dell'Ente Amministrativo competente, per i contratti decentrati.

Art. 3.

Termini e loro computo

I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'impresa, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

Art. 4.

Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

L'avviso di ricevimento e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 5.

Norme regolatrici dei rapporti contrattuali

I rapporti contrattuali sono regolati:

a) dalle clausole del contratto stipulato;

b) dalle disposizioni dei capitolati tecnici particolari;

c) dalle disposizioni del vigente capitolato d'oneri generale;

d) dalle vigenti disposizioni della legge, e del regolamento relativo, sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 6.

Decorrenza della efficacia dei contratti

I contratti stipulati hanno efficacia per l'Amministrazione:

a) dal giorno successivo a quello della data di ricevuta della lettera di comunicazione all'impresa, a cura della stessa Amministrazione, che i relativi decreti di approvazione sono stati registrati alla Corte dei Conti;

b) dal giorno successivo a quello della data di ricevuta della lettera di comunicazione all'impresa, sempre a cura dell'Amministrazione, che i relativi decreti di approvazione sono stati firmati, quando si tratti di contratti che, per il loro importo, non vanno registrati.

I contratti sono invece impegnativi per l'impresa dalla data di sottoscrizione, ovvero dalla data di aggiudicazione della gara ove questa avvenga a seguito di presentazione di offerta-contratto ed in sede di apertura di tali offerte in giorni prestabiliti.

Art. 7.

Trasferimento di proprietà dei benie dei rischi

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all'Amministrazione:

a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare con specifico verbale nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano nei locali di consegna indicati dall'Amministrazione, secondo le specifiche clausole contrattuali;

b) dalla data di consegna a rappresentanti dell'Amministrazione nei locali da questa indicati nel caso in cui le operazioni di collaudo si svolgano in fabbrica.

Restano pertanto a carico della impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell'Amministrazione, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.

I rischi di ogni genere entrano invece nel carico dell'Amministrazione solo dopo le date indicate sub *a)* e *b)*.

Art. 8.

Subappalto e responsabilità relative

E vietato all'impresa di dare incarico ad altri, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, di eseguire tutta o parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad occultarle attribuiscono all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione présentata.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono:

a) essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate;

b) contenere le relative condizioni sottoscritte dalle parti;

c) riportare in allegato il certificato antimafia dell'impresa subappaltatrice.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione può richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

Art. 9.

Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro rinnovazione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola. La stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

CAPO II
RICERCA DELL'IMPRESA CONTRAENTE

Art. 10.
Invito alla gara

La scelta dell'impresa contraente deve avvenire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato, attraverso i procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

Il collocamento delle forniture e l'affidamento dei servizi avviene a seguito di gare indette a mezzo di lettere d'invito contenenti l'indicazione:

a) della data di presentazione delle offerte e di quella di apertura;

b) delle modalità di compilazione e di presentazione;

c) della documentazione occorrente;

d) della procedura di aggiudicazione;

e) del deposito cauzionale provvisorio ove richiesto;

f) delle modalità per la costituzione di quello definitivo;

g) del deposito delle spese contrattuali ad aggiudicazione avvenuta;

h) delle norme regolatrici della fornitura nonché di ogni altra indicazione od avvertenza intesa a favorire la compilazione dell'offerta e la regolarità della sua presentazione.

Art. 11.
Bando e invito alle gare comunitarie e fra Paesi aderenti al GATT

I bandi per la presentazione delle offerte nei pubblici incanti, gare aperte, ed i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle licitazioni private ed agli appalti-concorso, gare ristrette, per l'affidamento di forniture in sede comunitaria e fra i Paesi aderenti al GATT, sono compilati e pubblicati con le modalità, le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni.

I bandi, in particolare, debbono contenere, oltre a precisi richiami alla documentazione prescritta per dimostrare situazioni che non costituiscano per i concorrenti motivi per essere esclusi dal partecipare alle gare, chiare indicazioni dei documenti ritenuti necessari a dimostrazione della loro capacità economica, finanziaria e tecnica.

Per dimostrare la capacità economica e finanziaria può ritenersi sufficiente, di regola, la documentazione di cui alla lettera *a)* dell'art. 12 della citata legge; per la capacità tecnica possono considerarsi idonee le documentazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 13 della stessa legge, salvo altra specifica documentazione prevista in tale articolo da richiedere in ragione delle caratteristiche del bene oggetto della fornitura. Le imprese iscritte nell'albo dei fornitori dell'Amministrazione possono essere dispensate dal presentare tale documentazione dimostrativa. I bandi, inoltre, debbono ben precisare i criteri che l'Amministrazione segue per aggiudicare le gare e, nel caso che ciò non avvenga al prezzo più basso, debbono indicare, nell'ordine di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione per scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, le caratteristiche tecniche, funzionali, estetiche, le garanzie, l'assistenza ecc.

L'Amministrazione può sempre invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In mancanza di presentazione anche di uno dei documenti richiesti, le domande di partecipazione non possono trovare accoglimento.

Tuttavia le imprese che non siano in grado, per motivate ragioni, di presentare i documenti richiesti in merito alla loro capacità economica e finanziaria, possono fare riferimento alla documentazione, eventualmente fornita al riguardo, per ottenere l'iscrizione all'albo dei fornitori.

Rimane salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di richiedere elementi di documentazione prima di procedere all'aggiudicazione, nelle gare aperte; ovvero prima dell'invito a presentare offerta o con la stessa lettera di invito, nelle gare ristrette.

Le lettere di invito ai concorrenti prescelti a seguito delle gare ristrette debbono contenere le indicazioni di termini, di modalità e di avvertenze come previsto al precedente art. 10.

Art. 12.
Condizioni di ammissibilità alle gare

Coloro che intendono concorrere all'appalto debbono allegare:

a) salvo diversa disposizione legislativa, la quietanza comprovante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria nella misura stabilita dall'avviso di gara o nella lettera d'invito, presso la Tesoreria Centrale o la Sezione di Tesoreria Provinciale, indicata nel citato avviso o lettera d'invito.

La mancanza della quietanza o l'insufficienza dello importo in essa indicato comporta la nullità delle offerte;

b) nel caso di offerta di impresa individuale: il certificato penale del titolare, nonché un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in base agli atti

legali ivi depositati, dal quale risulti la denominazione dell'impresa, il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare, in nome e per conto di essa, nonché l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti non risultando in liquidazione, fallita, sottoposta a procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, né sotto amministrazione controllata;

c) nel caso di offerte di società comunque costituita: un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente in base agli atti in vigore, depositati, trascritti e pubblicati, dal quale risulti quanto indicato per le imprese individuali;

d) nel caso di offerta di imprese straniere: un certificato di iscrizione all'albo professionale del loro Stato, o la documentazione prevista dall'art. 11 della legge 30 marzo 1981, n. 113, con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare e riscuotere per l'impresa;

e) nel caso di offerte per procura: oltre ai documenti indicati in precedenza, deve essere presentata copia autenticata dell'atto di procura;

f) qualunque altro documento possa essere di volta in volta richiesto dall'Amministrazione.

I documenti sopra indicati debbono risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara, o del bando nelle gare aperte.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza per la stipulazione di altri contratti o per partecipare ad altre gare o per corredare mandati di pagamento o a qualsiasi altro fine. Qualora, però, nella stessa giornata della gara per cui si richiedono le offerte si tengano altre gare, l'impresa può presentare una sola documentazione, che deve essere inserita nella busta contenente l'offerta relativa alla gara che viene espletata per prima.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti anzidetti specificamente indicati per altro nelle lettere d'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

A giudizio insindacabile di chi presiede le gare, le imprese concorrenti possono presentare eventuali documenti mancanti all'inizio della gara, prima dell'apertura delle offerte.

Le offerte compilate in contravvenzione della legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore.

L'impresa dovrà inoltre comunicare tutte le variazioni che intervengano nella rappresentanza della stessa durante il corso della fornitura.

Le offerte delle imprese debbono essere scritte in lingua italiana.

Art. 13.

Condizioni particolari

In caso di appalti di materiali speciali, le imprese, oltre a presentare i documenti prescritti nel precedente articolo, dovranno provare di avere i mezzi tecnici adatti, restando all'Amministrazione la facoltà di riconoscerli tali.

Ove sia prescritto nell'avviso di gara o nell'invito a concorrere, possono essere richiesti campioni dei materiali da fornire ed in questo caso saranno ammessi alla gara soltanto le imprese che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti dalle condizioni speciali, riconosciuti tali, con giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 14.

Forniture conformi a campioni

L'Amministrazione può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa.

In questo caso, campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione, saranno posti in visione, prima dell'aggiudicazione della fornitura, nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi di gara.

Art. 15.

Ammissione ed esclusione

Il giudizio dell'Amministrazione sull'ammissione od esclusione delle imprese concorrenti è insindacabile nel merito.

Le imprese escluse non possono reclamare indennità di sorta.

I documenti presentati dall'impresa rimasta aggiudicataria definitiva dell'appalto devono essere allegati in copia al verbale di deliberazione e farne parte integrante.

Art. 16.

Offerta e modalità di presentazione

Le offerte ed i documenti debbono pervenire all'Amministrazione entro i termini e con le modalità indicati nelle lettere d'invito o nei bandi per pubblici incanti, racchiusi in busta sigillata con ceralacca, portante all'esterno l'indicazione dell'oggetto della offerta, dell'impresa concorrente e degli estremi della lettera d'invito o del bando che indice la gara.

In tale busta, debbono essere racchiuse:

a) l'offerta del prezzo, con le indicazioni concernenti la denominazione dell'impresa, la rappresentanza ed il domicilio legale, debitamente firmata e racchiusa in busta debitamente sigillata;

b) la documentazione richiesta a corredo dell'offerta.

Le offerte possono essere consegnate a mano, previo rilascio di ricevuta (oppure spedite per l'appalto-concorso e per le gare CEE, con posta raccomandata all'indirizzo indicato di volta in volta nella lettera d'invito o nel bando di gara).

Non viene tenuto conto delle offerte che pervengano oltre i limiti stabiliti, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito per quelle inviate per posta o per mezzo di terzi, o per consegna ad un indirizzo diverso da quello indicato dall'Amministrazione.

Art. 17.

Modalità di compilazione delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte su carta da bollo ed indicare, sotto pena di nullità, in lettere, oltre che in cifre, il ribasso o l'aumento o il prezzo secondo quanto è stabilito nell'avviso o nell'invito alla gara.

I ribassi e gli aumenti saranno espressi in termini percentuali; per essi, come per i prezzi, non si terrà conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il ribasso e l'aumento o il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, si ritiene valida la più favorevole per l'Amministrazione.

Nel caso in cui:

- un concorrente presenti più offerte per lo stesso lotto, le stesse vanno numerate secondo l'ordine di presentazione e va considerata valida soltanto l'ultima;

- sia prevista l'aggiudicazione anche in presenza di un solo concorrente, e sia effettivamente presente un solo concorrente, che abbia presentato più offerte, si riterrà valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

Art. 18.

Cause di nullità delle offerte

Non saranno accettate, e quindi saranno ritenute nulle, le offerte:

a) vincolate da clausole, modificazioni o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure alle disposizioni speciali e tecniche, oppure espresse in termini e limiti indeterminati;

b) contenenti semplicemente riferimento ad altra offerta propria o di altri senza enunciazione di somma;

c) non contenenti le indicazioni eventualmente richieste dall'avviso di gara o dalla lettera d'invito, o non firmate dall'offerente o da un suo delegato, munito di procura nelle forme stabilite dal R.C.G.S.

Art. 19.

Offerte-contratto

Le offerte possono rivestire la forma dell'offerta-contratto. L'Amministrazione in tale caso, insieme con la lettera d'invito, rimette a ciascuna impresa prescelta per la partecipazione alla gara, due moduli di offerta-contratto, corredati da copie dei capitolati d'oneri generali e tecnici in essa richiamati.

L'impresa che intende concorrere è tenuta a restituire i due moduli di offerta-contratto, dopo averli completati negli elementi mancanti (denominazione dell'impresa, rappresentanza, domicilio legale, prezzi unitari e complessivi entrambi in cifre e lettere), firmati per esteso, a margine di ciascun foglio ed in calce, previa indicazione del luogo e data della sottoscrizione; bollati in ogni foglio, con marche dell'importo prescritto dalle norme in vigore, indicato nella lettera d'invito, debitamente annullate dall'Ufficio del Registro.

Oltre ai dati ed alle indicazioni di completamento di cui al precedente comma, non sono consentite aggiunte o modificazioni alle clausole e condizioni esposte nei moduli di offerta-contratto, sotto pena di nullità dell'offerta.

Nel caso di mancata rispondenza fra l'indicazione del prezzo in cifre e di quello in lettere, o fra quella risultante fra i prezzi unitari e quella complessiva indicata, valgono le disposizioni contenute nel precedente art.18.

Debitamente completati, i moduli di offerta-contratto debbono essere racchiusi in una busta sulla quale debbono essere riportati gli elementi inerenti alla identificazione della gara ed alla denominazione della ditta concorrente.

Tale busta, chiusa e sigillata, deve a sua volta essere racchiusa (unitamente alla documentazione richiesta a corredo dell'offerta-contratto) in una busta più grande sulla quale deve risultare solo l'indirizzo dell'Amministrazione e l'indicazione dell'oggetto della gara.

Anche tale seconda busta deve essere chiusa e sigillata e senza indicazioni o annotazioni di sorta.

Art. 20.

Validità delle offerte

Dopo la loro presentazione le offerte non possono essere né ritirate, né modificate, né integrate salvo quanto previsto dall'art. 89, terzo e sesto comma del R.C.G.S.

Nei casi in cui l'aggiudicazione delle forniture o dei servizi non è prevista seduta stante, in sede cioè di apertura delle offerte nel giorno e nell'ora stabiliti nei bandi o nelle lettere d'invito, le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo, da specificare nel bando di gara o nella lettera d'invito, necessario all'Amministrazione per la loro valutazione e fino all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione.

Art. 21.

Aggiudicazione delle forniture

L'aggiudicazione delle forniture avviene secondo i criteri e le modalità specificati nei bandi e nelle lettere d'invito alle gare.

L'aggiudicazione può avvenire seduta stante e, ove previsto, lotto per lotto, al miglior offerente (prezzo più basso), nei casi in cui la fornitura o i servizi debbano risultare conformi a specifici capitolati d'oneri o disciplinari tecnici, e per i quali, quindi, l'offerta è limitata alla sola indicazione del prezzo. In tali casi, all'apertura delle offerte pervenute, nel luogo, nel giorno ed ora stabiliti possono partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti.

In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria, seduta stante, nel caso dell'aggiudicazione prevista dal secondo comma del presente articolo; in sede di valutazione delle offerte, negli altri casi. A giudizio di chi presiede la gara, possono essere effettuati anche sorteggi. Le offerte di miglioria sono presentate in forma scritta.

Nei casi in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata cioè sulla scorta dei diversi elementi indicati dai bandi o dalle lettere d'invito oltre che dal prezzo, ad essa viene provveduto dopo la valutazione di tali elementi da parte dell'Amministrazione, che può richiedere, ove lo ritenga opportuno, il parere di una commissione all'uopo nominata.

L'Amministrazione deve provvedere alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, e quindi all'aggiudicazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi dalla data di presentazione delle offerte.

L'operazione di aggiudicazione deve risultare da specifico verbale. Entro 10 giorni dalla sua compilazione l'Amministrazione deve comunicare l'esito della gara all'impresa aggiudicataria, salvo il caso in cui questa abbia presenziato all'apertura delle offerte, come previsto al secondo comma del presente articolo.

Nelle gare comunitarie e fra i Paesi aderenti al GATT tale comunicazione deve essere effettuata anche all'impresa concorrente che segue l'aggiudicataria nella graduatoria effettuata per l'aggiudicazione.

CAPO III
CAUZIONE

Art. 22.
Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione per conto dell'impresario inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente o comunque l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

Il deposito cauzionale è provvisorio per i contratti di durata inferiore a tre mesi, definitivo per i contratti superiori a tale termine di tempo.

Esso va prestato dall'impresa, salvo i casi di esonero previsti dall'art.54 del R.C.G.S.

Il deposito è versato in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (da conteggiarsi al valore di Borsa del luogo di deposito o del luogo più vicino e riferito alla giornata antecedente a quella in cui viene effettuato il deposito) o costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, e comunque nelle forme e modalità previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

Il deposito provvisorio costituito dal concorrente aggiudicatario viene passato alla Cassa Depositi e Prestiti per essere convertito in cauzione definitiva.

I depositi costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono comunicati i prelevamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato generale.

L'eventuale sostituzione del deposito cauzionale definitivo, costituito in valuta o in titoli, con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa può avvenire sia nel momento della sostituzione del deposito provvisorio in definitivo che in qualsiasi altro momento dell'esecuzione del contratto.

Art. 23.
Entità della cauzione

Per la stipulazione del contratto l'impresa contraente, salvo pattuizioni contrarie da inserire nei singoli contratti, versa, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, a sue cure e spese, a titolo di cauzione nelle forme e con le modalità previste dal R.C.G.S., dalla legge 18 giugno 1982, n. 348 e dalle leggi in vigore, una somma da determinarsi dall'Amministrazione medesima, in misura non inferiore al 5% dell'importo contrattuale netto, secondo la natura del contratto o le disposizioni dei capitolati speciali.

L'impresa contraente deve, pertanto, integrare il deposito cauzionale provvisorio, prestato per adire la gara, della somma necessaria a raggiungere l'importo stabilito per la cauzione definitiva, per le forniture ed i lavori di durata eccedente i tre mesi.

Art. 24.
Formazione graduale della cauzione

Può essere consentito, a discrezione dell'Amministrazione, che la cauzione sia formata gradatamente con ritenute sui pagamenti in conto e ciò indipendentemente dalle ritenute a cui sono sottoposti i pagamenti stessi ai sensi dell'art. 48 del R.C.G.S.

Per le cooperative di produzione e lavoro e per i consorzi di cooperative, la cauzione è costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali, salva la ritenuta di cui all'art. 48 del R.C.G.S.

Art. 25.
Garanzia per materiali dell'Amministrazione

Quando per lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, riduzione e trasformazione di oggetti debbono essere affidati materiali di proprietà dello Stato, gli aggiudicatari stessi prestano, a richiesta dell'Amministrazione, oltre la cauzione di cui agli artt. 22 e seguenti del presente capitolato, appropriata garanzia per i materiali loro affidati.

La garanzia speciale di cui al precedente comma può essere rapportata sino alla copertura dell'intero valore dei materiali di proprietà dello Stato, che potranno trovarsi contemporaneamente presso l'appaltatore.

Art. 26.

Esonero cauzionale

Ove la ditta, sulla base delle vigenti disposizioni, venga esonerata totalmente o parzialmente dal prestare cauzione, l'esonero deve essere espressamente indicato nel testo del contratto, salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione previsto dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309.

Nei bandi e nelle lettere d'invito alle gare viene di regola indicata la misura di tale miglioramento.

Art. 27.

Mancato versamento della cauzione

In caso di mancato versamento della cauzione, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora nè di domanda giudiziale, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, devolvendo a favore dell'erario il deposito provvisorio.

L'Amministrazione può, in alternativa, procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza del citato deposito.

Art. 28.

Svincolo della cauzione

La cauzione è svincolata dopo che l'impresa abbia soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali compreso il pagamento della tassa di registro e dopo l'ammissione a pagamento del mandato di saldo e, per le forniture, non prima che la merce sia stata collaudata, accettata e consegnata, sempre che il contratto non stabilisca una ulteriore cautela da mantenersi fino a quando l'impresa non abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

Nel caso in cui i contratti prevedano un periodo di garanzia e il pagamento in unica soluzione, si può far luogo allo svincolo ed alla restituzione della cauzione soltanto nel caso in cui il periodo anzidetto sia scaduto senza che i materiali abbiano dato luogo alla constatazione di alcun vizio o difetto.

Nel caso che i vizi e difetti si siano manifestati, lo svincolo della cauzione, detratte le eventuali ritenute, è disposto dopo che essi siano stati eliminati ai termini dell'art. 53 del presente capitolato.

Art. 29.

Svincolo parziale della cauzione

Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distinte le une dalle altre e per quantità definite, l'Amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota-parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura e lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

CAPO IV

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 30.

Termine per la stipulazione del contratto

I processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito ad incanti pubblici od a licitazione privata equivalgono a ogni effetto legale al contratto.

Tuttavia, quando nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito sia prevista la stipulazione di apposito contratto, successivo all'aggiudicazione, e salvo il caso in cui l'aggiudicazione avvenga a seguito di offerta-contratto di cui al precedente art. 19, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi per la stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o della lettera con cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.

Nell'occasione l'impresa deve, fornendone prova:

a) aver versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste dal successivo art. 31;

b) aver effettuato in alternativa:

- la costituzione del deposito cauzionale;
- la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara;
- la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa;

c) essere in possesso della e/o delle certificazioni richieste dalla vigente normativa.

Ove i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* non vengano rispettati senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare il deposito provvisorio.

Qualora tali adempimenti abbiano luogo oltre i termini suddetti l'Amministrazione, ove non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi del precedente comma, può abbreviare, di un numero di giorni corrispondente a quello del ritardo, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, forniture e lavorazioni sempreché questo decorra dalla data di stipulazione o di approvazione del contratto.

Art. 31.

Versamento delle spese contrattuali

L'impresa aggiudicataria è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale e/o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata nonché per le spese di registrazione del contratto dovute secondo le leggi in vigore.

Ove il versamento avvenga in ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha

facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto versandone l'ammontare nel competente capitolo d'entrata.

Art. 32.

Diniego di approvazione

Ove sia stata negata l'approvazione dei contratti, secondo la normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato, all'impresa aggiudicataria spetta solo la restituzione del deposito cauzionale.

Capo V

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 33.

Inizio dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data della ricevuta di ritorno della lettera raccomandata con la quale l'Amministrazione comunica all'impresa l'avvenuta approvazione del contratto e, ove prescritta, l'avvenuta registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione.

Nei contratti per prestazione di servizi può essere stabilito che l'inizio abbia la decorrenza dalla data indicata negli stessi contratti, sempre posteriore a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente comma.

L'esecuzione del contratto può essere altresì autorizzata nei casi e con le modalità previste dall'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione della Guardia di Finanza).

Art. 34.

Mancato o ritardato adempimento da parte dell'Amministrazione

Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa sia condizionato al compimento di prestazione da parte dell'Amministrazione (consegna di motori, consegna od approvazione di disegni, etc.) i termini contrattuali iniziano a decorrere dalla data del compimento di detta prestazione.

Art. 35.

Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

L'Amministrazione si riserva di far:

a) eseguire a cura di propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell'impresa, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici o delle prescrizioni tecniche;

b) eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati;

c) esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

L'impresa, pertanto, è tenuta ad indicare all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto, accertata a norma del precedente art. 33, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni.

Qualora i materiali adoperati, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, può essere ordinata per iscritto da parte degli incaricati la sostituzione.

Le difformità rilevate nei materiali, giudicate di lieve entità e non pregiudizievoli per le caratteristiche dei beni, vengono poste in evidenza nei verbali.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga al termine di consegna.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.

Art. 36.

Richiami e diffide in corso di esecuzione

L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o la esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

Ove la stessa impresa, nel corso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienze, l'Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di grave recidiva, può anche cancellarla dall'albo dei propri fornitori. Le diffide e le esclusioni dalla partecipazione alle gare e la cancellazione dall'albo dei fornitori vengono attuate a mezzo di provvedimento amministrativo.

Art. 37.

Aumenti e diminuzioni

Nel corso dell'esecuzione dei contratti, l'Amministrazione può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una

diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

Tale obbligo per l'impresa è indipendente da eventuali altre variazioni in più od in meno eventualmente previste fra le condizioni di contratto.

Art. 38.

Termine e luogo di consegna

L'impresa effettua le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui i locali stessi sono aperti.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali. I termini di consegna, che possono essere indicati a giorni, a mesi, a data fissa, e computati come previsto all'art. 3, decorrono dal giorno di inizio dell'esecuzione del contratto, accertato a norma del precedente art. 33. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto ed entro congruo termine, del giorno in cui viene effettuata la consegna. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.

Ove venga stabilito in contratto che il collaudo debba farsi presso lo stabilimento dell'impresa, come previsto al successivo art. 48, il termine di consegna è costituito dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei beni.

Art. 39.

Spostamento dei termini di consegna

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall'Amministrazione.

L'impresa, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione all'Amministrazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'impresa a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, può costituire motivo per spostamento dei termini. In tali casi, in assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, l'impresa deve richiedere tempestivamente lo spostamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni o i ritardi.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 40.

Distinte di spedizione

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto, cui le consegne si riferiscono.

Predisposte in triplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne:

a) restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero entro 5 giorni dalla consegna, alla impresa;

b) trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna;

c) allegano la terza alla dichiarazione di presa in consegna.

Sui colli sono indicati l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.

Art. 41.

Comunicazione di consegna

La data di consegna del materiale in fornitura deve essere comunicata dall'impresa all'Amministrazione committente. Nel caso in cui il materiale debba essere posto in opera e reso funzionante, l'impresa è obbligata a comunicarne, a mezzo avviso telegrafico, la installazione e l'approntamento al collaudo, non appena effettuati.

Art. 42.

Spese per imballaggio, trasporto, etc.

Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale, pertanto, deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini o negli uffici destinatari indicati in contratto.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Qualora in contratto venisse stabilito che le spese di trasporto restino a carico dell'Amministrazione, queste saranno rimborsate all'impresa sulla scorta della documentazione dimostrativa prevista nel contratto stesso.

Le fatture, in tal caso, debbono porre in evidenza tali spese ed essere corredate della citata documentazione.

CAPO VI
PREZZO CONTRATTUALE

Art. 43.
Prezzo contrattuale

Salvo diversa prescrizione in contratto, il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna. Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazioni previsti nell'articolo successivo.

L'Amministrazione richiede l'inserimento nei contratti di una dettagliata analisi dei prezzi, fornita dall'impresa, contenente:

a) la specie e la quantità dei materiali occorrenti;

b) le ore di lavoro richieste;

c) i prezzi unitari e complessivi degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) il costo eventuale dei brevetti;

e) il costo delle eventuali attrezzature speciali;

f) le spese generali;

g) l'utile industriale.

Art. 44.
Determinazione e variazione del prezzo

L'Amministrazione ha facoltà, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, di:

a) ricorrere al prezzo chiuso;

b) concedere, ove consentita, la revisione dei prezzi.

CAPO VII
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 45.
Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

e) nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto al precedente art. 8;

f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile;

b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 37.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, fatti salvi i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica.

Art. 46.
Modalità del provvedimento di risoluzione

La competenza a disporre la risoluzione del contratto e la necessità di registrazione alla Corte dei Conti del relativo decreto sono regolate da norme e principi desumibili dalla vigente normativa in materia.

Della emissione del decreto viene data comunicazione all'impresa con notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 47.
Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura di beni, o la parte rimanente di questa, o la prestazione di servizi, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nel caso di risoluzione di cui al precedente art. 45, primo comma, lett. *a)*, viene riconosciuto all'impresa, oltre quanto ivi previsto, il rimborso del deposito cauzionale.

Nei casi di risoluzione di cui al secondo comma del precedente art. 45, viene riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute, in proporzione del prezzo pattuito, e del deposito cauzionale.

CAPO VIII

COLLAUDO

Art. 48.

Collaudo delle forniture

Le forniture di materiali, di macchine, di ogni altro bene oggetto del contratto sono collaudate dall'Amministrazione che vi provvede, di regola, attraverso la commissione di collaudo.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei contratti, il collaudo viene effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna.

Si procede al collaudo, in tali casi, possibilmente entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dal precedente art. 41.

Ove il collaudo sia previsto presso gli stabilimenti di produzione, la specifica clausola deve prevedere i termini perentori, contro applicazioni di penalità, entro cui l'impresa deve comunicare all'Amministrazione che i beni sono disponibili per il collaudo.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

Le operazioni di collaudo debbono sempre risultare da specifico verbale, che sarà sottoscritto anche da un delegato dell'impresa, nel caso in cui le operazioni medesime si svolgano in contraddittorio.

Art. 49.

Modalità di esecuzione del collaudo

Il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, e/o i requisiti espressi dai campioni esibiti ed accettati dall'Amministrazione.

Salvo specifiche prescrizioni contrattuali, i collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessario, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese. Possono eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita; normalmente, però, se i collaudi richiedono esame fisico-chimico tendente ad accertare la costituzione intima dei materiali e la struttura interna degli oggetti, i relativi saggi sono fatti a caso in ragione del 2% della partita in esame.

I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.

Art. 50.

Decisioni del collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed ai campioni.

Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penalità per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguato sconto sul prezzo, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 51.

Accettazione dei risultati del collaudo

Il collaudo regolare non implica dichiarazione di presa in consegna della fornitura, la quale deve essere rilasciata dai responsabili dell'Amministrazione.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, ad ogni effetto. In assenza dell'impresa, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Amministrazione fa egualmente stato contro di essa.

Art. 52.

Forniture rifiutate al collaudo

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo, entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data di ricevimento della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno tutte le spese di facchinaggio

e spedizione; ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali degli uffici destinatari, contro l'applicazione, in tal caso, di una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare, per ogni 5 giorni di ritardo.

Trascorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui al primo comma, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla vendita, anche a trattativa privata, dei prodotti non ritirati per conto e rischio dell'impresa.

I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l'Amministrazione.

Art. 53.

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti, i materiali, le macchine fornite, da tutti gli inconvenienti, per un periodo di dodici mesi dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito in contratto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

Salvo diverso termine stabilito in contratto, entro 30 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa.

Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti — nel caso di contratti per forniture di quantitativi di beni di identiche caratteristiche — la impresa ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e sostituire le parti difettose.

In tal caso, il periodo di garanzia può essere spostato di altri 12 mesi, per consentire all'impresa le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.

A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all'impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Capo IX

PENALITÀ

Art. 54.

Motivi per applicazione di penalità

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

a) non indica, ove prescritto, la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni e deve effettuarsi il collaudo;

b) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;

c) effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di:

- approntamento al collaudo o consegna dei materiali;
- presentazione di nuovi materiali precedentemente rifiutati;
- rivedibilità dei beni;
- invito a rifacimento ed eliminazione di difetti o imperfezioni;

d) non ottempera, od ottempera con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia dei prodotti forniti;

e) non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione;

f) nei contratti per prestazioni di servizi, non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine al personale da impiegare, alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti;

g) nei contratti per locazione di beni, ritarda nella consegna o nella messa in funzione, o nell'intervento di manutenzione, o nell'intervento per eliminare guasti di funzionamento; ovvero quando le attrezzature locate, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi.

Art. 55.

Importi delle penalità

Salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di applicare:

a) nel caso di manchevolezza e deficienze di beni forniti o dei materiali impiegati, una penalità calcolata in misura percentuale del 3% dell'ammontare del prezzo netto della fornitura o dei quantitativi riscontrati con manchevolezze e deficienze salvo, nei casi gravi, la risoluzione del contratto, come indicato nel precedente art. 45, lettera *a)*, ovvero l'applicazione di una ulteriore penalità rapportata al danno subito dall'Amministrazione;

b) nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali, o nella messa in funzione di attrezzature acquistate o locate, una penale in misura percentuale dello 0,20% per ogni giorno di ritardo, calcolata sul prezzo netto della

fornitura non consegnata o consegnata in ritardo, salvo la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di 60 giorni, o altro termine in contratto, come indicato all'art. 45, lettera *a)*, sopra richiamato;

c) nel caso di ritardo nel ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per rifacimento o dei prodotti accertati difettosi in sede di garanzia, una penalità dello 0,20% del prezzo netto della fornitura non ritirata, per ogni giorno di ritardo;

d) nel caso in cui l'impresa non indichi la sede dello stabilimento in cui avviene la lavorazione, e nel quale deve effettuarsi il collaudo, una penale dell'1% del prezzo netto;

e) nei casi di ritardi o di inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazioni di documenti, a inosservanza di orari di interventi, a fermi di attrezzature o di servizi, penali commisurate alla durata dei fermi o, secondo i casi, ad importi fissi.

Tutte le penalità sopra indicate, singolarmente e cumulativamente, non potranno superare il 10% del prezzo netto della fornitura.

Art. 56.

Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto, cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 22, settimo comma, del presente capitolato.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate eventuali dello Stato.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili, sentito il parere del Consiglio di Stato quando l'importo da abbandonare risulti superiore ai limiti stabiliti dall'art. 7, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134.

Art. 57.

Richieste per il rimborso di penalità

Le imprese che intendono richiedere il rimborso di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, redatta su carta da bollo, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative del rimborso.

Le richieste possono essere presentate non oltre 30 giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate; ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato di saldo, con applicazioni di penali.

Non possono essere rimborsate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

CAPO X

PAGAMENTO

Art. 58.

Pagamento e presentazione delle fatture

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa, viene effettuato:

a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni è stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;

b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni è frazionata in lotti;

c) per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, quando la consegna è relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;

d) ad epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare;

e) alla fine di ciascun trimestre di servizio prestato, o di locazione, nei casi di prestazione di servizi e di locazione di beni.

Nei casi sub precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, su ogni pagamento può essere trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia, qualora questo sia previsto. Detto decimo può essere sostituito da idonea cauzione di pari importo.

I pagamenti sono disposti dopo il collaudo ed il ricevimento dei beni ed a seguito di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata specificatamente in contratto.

Le fatture relative a prestazioni di servizi sono presentate ai consegnatari degli uffici o dei centri di servizio presso cui esse si svolgono. I consegnatari, chiamati di regola dai singoli contratti a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, rimettono all'Amministrazione le fatture per il pagamento, accompagnate:

a) da una dichiarazione da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto può darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi;

oppure:

b) da una dichiarazione da cui risulti che l'impresa, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

Art. 59.

Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti, compresi quelli in conto, sono effettuati a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere indicate in contratto, a mezzo di mandati diretti esigibili presso una Sezione di tesoreria provinciale, con quietanza delle citate persone; ovvero a mezzo di mandati diretti, con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti specificati in contratto.

È facoltà dell'impresa, infatti, di chiedere, a mezzo semplice lettera spedita a corredo dell'offerta, o successivamente all'aggiudicazione, che i pagamenti dovuti in dipendenza del contratto siano disposti mediante:

- accreditamento in conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia sita nella provincia in cui ha sede la Sezione di tesoreria nella quale i titoli di spesa sono esigibili;

- accreditamento in conto presso la filiale della Banca d'Italia, a favore di un determinato Istituto di Credito, designato dall'impresa;

- commutazione in vaglia cambiario non trasferibile, a favore dell'impresa;

- accreditamento in conto corrente postale con tassa a carico dell'impresa;

- commutazione in vaglia postale o telegrafico, con tassa a carico dell'impresa.

I pagamenti possono essere ordinati anche con sistemi meccanografici, con riferimento alla normativa in vigore.

L'impresa è obbligata a notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si verificano nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di legge, l'Amministrazione rimane esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 60.

Anticipazioni e pagamento in conto

Possono essere consentite, a richiesta dell'impresa, nel corso di esecuzione del contratto, anticipazioni sul corrispettivo contrattuale, secondo le modalità indicate dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dal relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni.

Possono essere inoltre consentiti pagamenti in conto di somme dovute e giustificate dai prescritti documenti fino al 95% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 48 del R.C.G.S., nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione all'importanza ed all'onere globale delle forniture, nei contratti vengono indicati i tempi e le modalità per la corresponsione dei pagamenti in conto.

Art. 61.

Sospensione dei pagamenti

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze contrattuali fino a che l'impresa stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

CAPO XI

CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 62.

Collegio arbitrale

Le controversie insorte fra l'Amministrazione e l'impresa possono essere risolte da un collegio arbitrale così composto:

a) un magistrato delle giurisdizioni superiori, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro delle Finanze su designazione degli organi di governo delle rispettive magistrature;

b) un magistrato giudicante della Corte di Appello di Roma;

c) un funzionario, con qualifica dirigenziale, dei servizi tecnici del Ministero del Tesoro;

d) un funzionario, con qualifica dirigenziale, dell'Amministrazione finanziaria, il quale non abbia attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto;

e) un arbitro designato dall'impresa.

I componenti anzidetti, esclusi quelli di cui alle lett. *a)* ed *e)*, sono nominati secondo l'ordinamento delle rispettive Amministrazioni.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che aveva nominato l'arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un Ufficiale Superiore del Corpo ovvero un funzionario civile dell'Amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 63.

Richiesta di arbitrato

La richiesta con cui si propone l'arbitrato deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni decorrenti da quello della lettera con cui vengono notificate all'impresa le decisioni dell'Amministrazione adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza; ovvero dalla data di notificazione del provvedimento che risolve la controversia in sede amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall'impresa, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).

Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, viene promossa la nomina del presidente del collegio arbitrale.

Art. 64.

Ricorso al giudice ordinario

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche e integrazioni.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

I contratti inoltre possono escludere il ricorso al collegio arbitrale, in deroga ai precedenti artt. 62 e 63.

Art. 65.

Obblighi durante il giudizio arbitrale

Durante il giudizio arbitrale di cui ai precedenti articoli e fino alla pronuncia del lodo, per garantire le continuità del servizio o delle forniture, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.

Qualora l'impresa si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri la fornitura di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.

In questo caso il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, viene rimborsato dall'impresa.

Valgono per la rivalsa del prezzo le indicazioni di cui all'art. 48 del presente capitolato.

Art. 66.

Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme in materia del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, contenenti nuove disposizioni per l'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento di attuazione relativo, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1990
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 189/1986 approva il regolamento di amministrazione della Guardia di finanza. Si trascrive il testo dell'art. 46 del regolamento:

«Art. 46. — La Guardia di finanza può avvalersi dei capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso altre Forze armate. Ove ritenuto opportuno, formula propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 113/1981 reca: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976». Si trascrive il testo dei relativi articoli 12 e 13:

«Art. 12 *(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti)*. — La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Art. 13 (*Capacità tecniche dei concorrenti*). — La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 113/1981 (per titolo si veda nelle note all'art. 11) è il seguente:

«Art. 11 (*Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali*). — Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societes", attestante che l'impresa e "incorporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi n cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, indicandone la ragione commerciale e sede».

Nota all'art. 18:

— Il R.C.G.S. è il «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Nota all'art. 20:

— I commi terzo e sesto dell'art. 89 del R.C.G.S. (si veda la nota all'art. 18) sono così formulati:

«Terzo comma. — Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante, al migliore offerente».

«Sesto comma. — Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83».

Si trascrivono le norme richiamate nel sesto comma dell'art. 89 del R.C.G.S. soprariportato:

«Art. 67. — Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto».

«Art. 68. — Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze [ora al Ministero del tesoro, *n.d.r.*] (Ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione».

«Art. 69. — Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta».

«Art. 72. — Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione».

«Art. 75 [come modificato dal R.D. 20 dicembre 1937, n. 2339]. — Quando l'asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera *b*), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all'aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall'ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale.

In tale scheda l'amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare.

La scheda viene deposta dall'autorità che presiede l'asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all'apertura dell'adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e lette le offerte dei concorrenti.

Le offerte, unitamente con la prova dell'eseguito deposito, possono essere mandate all'ufficio che tiene l'asta, a rischio dei concorrenti, per mezzo della posta o di terze persone, quando ciò non sia inibito dall'amministrazione nell'avviso d'asta; ma tali offerte per essere valide devono pervenire in piego sigillato non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta.

Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

Aperta l'asta, il presidente, dopo deposta la scheda segreta, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte già pervenute in uno dei modi di cui ai commi precedenti e invita gli astanti a presentare le loro offerte.

Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata l'apertura dei pieghi.

Ciascun offerente rimette in piego chiuso al presidente la sua offerta presentando a parte e contemporaneamente la prova dell'eseguito deposito.

Il presidente, ricevute tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, e trascorsa l'ora di cui all'art. 69, apre i pieghi in presenza del pubblico e legge ad alta ed intelligibile voce le offerte.

Iniziatasi l'apertura dei pieghi non è ammessa la presentazione di altre offerte.

L'amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili.

Dopo lette tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta e del limite di cui al comma secondo del presente articolo, se tale limite sia stato stabilito, ed eliminate dalla gara le offerte che lo abbiano oltrepassato, aggiudica il contratto al migliore offerente, senza palesare il prezzo stabilito nella scheda.

Ove nessuna offerta abbia raggiunto tale prezzo l'asta viene dichiarata deserta, e viene comunicato ai concorrenti il prezzo indicato nella scheda segreta».

«Art. 76. — Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera *c*) dell'art. 73, si osservano, quando al metodo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo.

L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti e presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.

L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il limite segnato nella scheda».

«Art. 77. — Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario».

«Art. 83. — I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste per conto dell'amministrazione demaniale sono osservate le speciali disposizioni in vigore».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 54 del R.C.G.S. (si veda la nota all'art. 18), come sostituito dal D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309, poi modificato dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, è il seguente:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notorietà solida e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero della cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

I limiti di somma indicati nei commi quarto e sesto sono stati così elevati dalla legge 1° dicembre 1953, n. 936.

Note all'art. 23:

— Il R.C.G.S. è il «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

— La legge n. 348/1982 reca: «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 48 del R.C.G.S. (si veda la nota all'art. 18), come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i 95 centesimi dell'importo contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Nota all'art. 26:

— Il D.P.R. n. 1309/1948 reca: «Modificazioni agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente l'accettazione delle fidejussioni».

Nota all'art. 33:

— Il testo dell'art. 52 del regolamento di amministrazione della Guardia di finanza, approvato con D.P.R. n. 189/1986, è il seguente:

«Art. 52. — Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti, soggetti a registrazione della Corte dei conti e stipulati in conformità di capitolati

generali d'oneri, può essere autorizzata dalla stessa autorità che li ha approvati, prima della registrazione del relativo decreto di approvazione, limitatamente a un quinto dell'ammontare dei contratti stessi.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte della Corte dei conti, l'assuntore ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti di cui sopra, sempreché disposizioni legislative non dispongono diversamente».

Nota all'art. 45:

— Gli articoli 1671 e 1672 del codice civile sono così formulati:

«Art. 1671 *(Recesso unilaterale del contratto).* — Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

«Art. 1672 *(Impossibilità di esecuzione dell'opera).* — Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera».

Note all'art. 56:

— Il penultimo comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), prevede che: «Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura».

— La legge n. 134/1964 reca: «Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici». L'art. 5 di detta legge sostituisce con il testo che segue l'art. 19 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sostitutivo a sua volta dell'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, nel testo di cui alla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165:

«Art. 5. — Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni».

Nota all'art. 60:

— Per il testo dell'art. 48 del R.C.G.S. si veda la nota all'art. 24.

Nota all'art. 63:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 5 *(Termini e modalità dei collaudi).* — La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di utilizzazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per le contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera»

Nota all'art. 64:

— Con il R.D. n. 1611/1933 è stato approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

90G0318

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651378) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA
- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA
- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA
- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA
- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO
- **APRILIA (Latina)**
  Ed BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA
- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE
- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE
- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA
- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA
- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA
- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA
- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA
- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 2 0 0 2 3 2 0 9 0 0 2 2 0 0 *

L. 2.200